



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**

**UFFICIO FEDERALISMO FISCALE  
AREA I REPARTO V**

Roma, 13 marzo 2007

Prot.5407/2007/DPF/UFF

All'Ufficio tributi del  
Comune di XY

**OGGETTO:** Imposta comunale sugli immobili (ICI). Comunicazione e dichiarazione ICI. Art. 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con la nota in riferimento codesto comune ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicabilità per l'anno 2007 delle disposizioni relative alla comunicazione ICI di cui all'art. 59, comma 1, lettera l), n. 1), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per i comuni che negli anni precedenti hanno sostituito con detto adempimento la dichiarazione ICI di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Al riguardo si ritiene che a decorrere dal 1° gennaio 2007 non possa essere più utilizzato in via generale il sistema della comunicazione ICI, in quanto l'art. 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha espressamente abrogato l'art. 59, comma 1, lettera l), del D. Lgs. n. 446 del 1997.

Tale conclusione è rafforzata anche dal disposto del comma 161, dello stesso art.1, a norma del quale a decorrere dal 1° gennaio 2007 *“gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli...nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni”*.

Un ulteriore argomento a sostegno delle affermazioni svolte riposa nel fatto che il successivo comma 174 della legge n. 296 del 2006, ha integrato le disposizioni dell'art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevedono che *“a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale*

*sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*

L'integrazione operata dal citato comma 174 nel disporre che *“Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico”* deve essere, infatti, interpretata in linea con quanto stabilito dalle altre disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2007, con la conseguenza che i riferimenti alla *“comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”* devono essere letti alla luce delle intervenute modifiche in materia e pertanto devono considerarsi superati dell'evoluzione normativa.

Dalle considerazioni svolte emerge, dunque, che permane nella disciplina dell'ICI la sola dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Carlo Vaccari